

## **STATUTO**

### **RES VITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: TEANO CE VIA FORCELLE 14

Numero REA: CE - 267449

Codice fiscale: 03726190618

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 27-07-2011 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

SPESE

di costituzione a carico della Società e dei soci, solidalmente ed indivisibilmente, ammontano a circa € 1.500,00;  
= che l'

OGGETTO SOCIALE

nonchè ogni altro aspetto concernente la disciplina della Cooperativa, incluse le

NORME DI FUNZIONAMENTO

della stessa sono contenute nelle disposizioni (numerate in articoli da 1 a 42) nell'insieme costituenti lo

**S T A T U T O**

della Società e che sono parte integrante e sostanziale del presente atto, che di seguito si riportano:

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, OGGETTO, SCOPO**

**ART. 1. DENOMINAZIONE**

E' costituita una Società Cooperativa Sociale denominata

**"RES VITAE Società Cooperativa Sociale"**

**ART. 2. SEDE**

La Cooperativa ha sede nel comune di

**Teano**

all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La Cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

**ART. 3. DURATA**

La Società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di centottanta (180) giorni da esercitarsi ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

**Art. 4. SCOPO SOCIALE**

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e Società, oppure di rapporto di lavoro subordinato. La Società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e delle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti Sociali e dei Regolamenti Interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro. Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'Assemblea Ordinaria ei soci.

I soci lavoratori della cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;  
b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;  
c) contribuiscono al rischio d'impresa, ai risultati economici e alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Si applica in ogni caso la Legge 3 Aprile 2001, n. 142.

#### **Art. 5. OGGETTO**

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, si propone di realizzare, in base a quanto anche previsto dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci, il seguente oggetto:

- la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, primo comma, punto a), della Legge 8 novembre 1991 n. 381, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta al bisogno di minori e post adolescenti, ai bisogni di persone svantaggiate e che facciano uso di sostanze stupefacenti, con difficoltà relazionali, ai bisogni di persone disabili a livello fisico, psichico e sensoriale, al bisogno di persone anziane, o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza o che necessitano di cure palliative.

In relazione a ciò la Società cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- servizi e centri diurni ed altre strutture con carattere educativo ed animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché ad altre iniziative per la gestione educativa del tempo libero attraverso attività di vario genere (manuali, culturali, di turismo sociale);

- strutture a carattere informativo per l'orientamento scolastico e lavorativo di giovani adolescenti;

- attività e servizi educativi formativi e di orientamento: realizzazione di indagini e studi, formazione di pareri;

- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, comprese attività di tipo educativo e socio educativo rivolte ai minori, anche sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

- strutture di accoglienza, centri sociali polivalenti diurni e case albergo per persone anziane autosufficienti e non, e/o per disabili nonché servizi integrati per residenze protette;

- strutture ed attività per il recupero, la risocializzazione e il reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti tossicodipendenti;

- servizi domiciliari ed assistenza di sostegno, riabilitazione e prevenzione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza, rivolti a minori disabili, anziani, tossicodipendenti e portatori di handicap fisici e/o psichici;

- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzare entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

- attività e servizi di riabilitazione;

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni in favore delle persone più deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

Conseguentemente e per quanto necessario all'integrazione sociale dei soggetti svantaggiati la Cooperativa potrà svolgere attività diverse (agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, primo comma lett. b) della citata legge n. 381), e così via meramente esemplificativa potrà svolgere le seguenti attività:

- realizzazione, gestione e manutenzione di parchi e giardini (verde pubblico e privato in genere);

- pulizia, manutenzione e vigilanza di edifici pubblici e privati, strade piazze, fossati e relativi argini spazi ed aree pubbliche in genere;

- gestione di parcheggi su aree pubbliche e/o private, servizi inerenti la logistica di magazzini, facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici comprese le seguenti attività preliminari, complementari ed accessorie: insacco, pesatura, legatura, pulizia magazzini, deposito colli e bagagli;

- servizi di trasporto delle merci per conto terzi eseguiti dai soci comprese le seguenti attività preliminari, comple-

mentari ed accessorie: scavo e preparazione dei materiali da

trasportare, carico scarico;

- gestione di palestre e centri di benessere, attività di animazione ed intrattenimento, organizzazione di eventi sportivi;

- iniziative editoriali e giornalistiche, pubblicazioni di libri, periodici e quaderni, diffusione libraria, produzione in materiale audiovisivo e gestioni di emittenti radio e televisive;

- gestione di mense;

- raccolta e primo trattamento di carta e cartone;

- termini cimiteriali in genere;

- termini di tutela e di ricovero di animali;

- organizzazione e gestione di conferenze, incontri, seminari, personale promoter (stampa, audiovisivi, cineforum, radio) per il conseguimento degli scopi sociali;

- organizzazione e gestione di servizi di assistenza scolastica e conseguente disbrigo pratiche, stesura e rilegatura tesi, servizio fotocopie, servizio di gestione del recapito di bollette, cartelle esattoriali, multe e simili e relativi pagamenti;

- organizzazione e gestione di servizi di baby parking.

La Società Cooperativa potrà, inoltre, promuovere ed organizzare anche in collaborazione con i livelli istituzionali (enti pubblici, istituti scolastici pubblici e privati ed associazioni), attività di ricerca e corsi di formazione, aggiornamento professionali e su temi inerenti all'attività in oggetto e non.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Società cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi ed ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

I soci della Società cooperativa intendono perseguire lo scopo sociale attraverso occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro tra socio e Società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa.

La prestazione dei soci in favore della Società cooperativa, oltre che in forma di soci dipendenti, anche in forma di collaborazione autonoma.

La Società cooperativa può, tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. La Società cooperativa può altresì offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi svolti.

Conseguentemente la tutela dei soci dipendenti viene esercitata dalla Società cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli Statuti

sociali e dei Regolamenti interni.

La Società cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza fini di speculazione privata. La Società cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere sia direttamente che indirettamente gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La cooperativa non svolgerà attività riservate per legge professionisti iscritti in appositi albi protetti. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in Società di capitali che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;
- 2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- 3) favorire e sviluppare iniziative sociali mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei. La Società non potrà esercitare attività finanziarie nei confronti del pubblico. La Società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi.

#### **ART. 6. REQUISITI MUTUALISTICI**

La Società deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato.

La Società, in ragione della dichiarata qualità di Cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della Cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-

perazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale

sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

#### **ART. 7. REGOLAMENTI**

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

### **TITOLO II**

#### **PATRIMONIO SOCIALE**

#### **ART. 8. CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore non inferiore a € 50,00 (euro cinquanta) ciascuna. Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere al di sotto di 25,00 euro. Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, II° co. del c.c.. Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso dell'Organo Amministrativo. Concorrono altresì a formare il capitale sociale le quote dei soci sovventori, come meglio specificato al successivo art 13. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

#### **ART. 9. IL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ. STRUMENTI DI FINANZIAMENTO**

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

La Cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed altri strumenti finanziari, secondo le norme dettate rispettivamente dagli articoli 2410 e seguenti e 2526 c.c.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

#### **ART. 10. SOCI**

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono essere ammesse le persone fisiche, le persone giuridiche nonché gli Enti Pubblici e privati. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della Cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa. Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo e-

ventualmente determinato dall'Assemblea in sede dell'approva-

zione del bilancio, su proposta degli amministratori. Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa, ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. I soci lavoratori, che si qualificano come comproprietari di impresa collettiva, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, dal tipo di rapporto instaurato, discendono tutte le conseguenze di ordine fiscale, previdenziale e assicurativo.

#### **ART. 11. AMMISSIONE DEI SOCI**

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all'Organo di Amministrazione.

La domanda deve contenere:

- a) la indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza e codice fiscale o denominazione sociale del richiedente;
- b) la indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente art. 10;
- c) la indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- d) la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci;
- e) la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 10 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della Cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà an-

notata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso

siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 15. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea. L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte. L'Organo Amministrativo ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie. Sulle domande di ammissione decide l'Organo Amministrativo. In caso di rigetto è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria.

#### **ART. 12. LE CATEGORIE DEI SOCI**

E'possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

#### **ART. 13. SOCI FINANZIATORI**

Se ricorrono le condizioni la Società può prevedere l'emissione di strumenti finanziari. L'attribuzione di diritti patrimoniali e amministrativi ai possessori di strumenti finanziari è demandata a regolamenti interni.

#### **ART. 14. CATEGORIE SPECIALI DI SOCI**

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto. Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

#### **ART. 15. DOVERI DEI SOCI**

Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, i soci sono tenuti:

- a) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo;
- b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla attività

dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.

**ART. 16. TRASFERIBILITÀ DELLA QUOTA**

Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la Cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento dell'Organo Amministrativo, la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dal presente statuto titolo per essere ammesso come socio.

L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa.

**ART. 17. PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera.

**ART. 18. RECESSO**

Il socio che intenda recedere dalla Cooperativa deve farne domanda motivata. La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura dell'Organo Amministrativo, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che seguono. Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale. In caso di durata illimitata della Società, permane il diritto di recesso del socio, a norma dell'art. 2437, da esercitare con un preavviso di 180 giorni. Non è previsto recesso parziale del socio.

**ART. 19. MORTE DEL SOCIO**

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota.

**ART. 20. ESCLUSIONE DEI SOCI**

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione dell'organo di amministrazione, il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società;
5. svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
7. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicio.

cato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, com-

messi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione dell'organo di amministrazione, il socio che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la Società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato;

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria. Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come previsto ai sensi del successivo art. 42.

#### **ART. 21. SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE**

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

#### **ART. 22. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE**

Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso delle quota versata a norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale. Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido. Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali. Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale

lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,

diventa operativo. Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies e 2545 sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni 5. In ogni caso, fino a quando la Cooperativa conserva la qualità di Cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

#### **TITOLO IV**

##### **ORGANI SOCIALI**

###### **ART. 23. GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ**

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Direttore Generale;
- il Collegio sindacale;
- il Revisore contabile.

###### **ART. 24. ASSEMBLEA DEI SOCI**

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota versata. I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci, che non hanno cariche sociali, mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci. Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci.

Fino a che la Società non farà ricorso al capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:

- a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti;
- b) Lettera consegnata a mano ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere firmata in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;
- c) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; in caso di impedimento di entrambi, l'Assemblea designa a presiederla il rappresentante di un socio.

###### **ART. 25. L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea:

- approva il bilancio;

- nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero ed il compenso;  
- nomina il Direttore Generale fissandone il compenso;  
- nomina il revisore contabile, se necessario, fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico.  
- nomina i sindaci, se necessario, e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;  
- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stesse da parte dell'organo di amministrazione;  
- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dall'organo di Amministrazione;  
- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dall'organo di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;  
- delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;  
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte l'Organo Amministrativo lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale, se previsto, o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa. L'assemblea può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento. L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;

b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;

c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;

d) la o le deliberazioni esposte per esteso.

E'pertanto necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

**ART. 26. ASSEMBLEA DEI SOCI: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

L'Assemblea dei soci è regolamentata dalle disposizioni del codice civile.

**ART. 27. ASSEMBLEA SEPARATE DELLE CATEGORIE DI SOCI**

In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee separate. L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, darà indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.

**ART. 28. ORGANO AMMINISTRATIVO**

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

\* da un Amministratore Unico;

\* da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

\* da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di Amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione. Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure l'insieme di Amministratori ai quali sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzioni, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengono riconosciuti gettoni di presenza. I consiglieri nominano, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere anche estraneo al Consiglio. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.. Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al

momento della nomina e sono rieleggibili.

**ART. 29. RAPPRESENTANZA**

L'Amministratore unico ha la rappresentanza della Società.  
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri delegati, se nominati. Nel caso di nomina di più Amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di Amministrazione.

**ART. 30. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 C.C. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto C.C.. Nel caso di nomina di più Amministratori, al momento della nomina i poteri di Amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di Amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. L'Organo Amministrativo con competenza esclusiva nomina, occorrendo, i membri dei Comitati Esecutivo.

**ART. 31. DELEGA DEI POTERI**

L'Organo Amministrativo può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c.:

- al Comitato Esecutivo;
- ad uno o più dei propri membri (qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione).

Può inoltre nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

**ART. 32. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ADUNANZE.**

Il Consiglio è convocato dal Presidente presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera e/o fax almeno tre giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telefax, o posta elettronica, sempre che i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenu-

to nel luogo in cui si trovano il presidente e il Segretario

che redige il verbale della riunione. È ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già definite per l'Assemblea dei soci.

**ART. 33. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONI**

Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in un apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**ART. 34. IL PRESIDENTE. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ**

Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente. La firma e la rappresentanza sociale, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, nei limiti della delega conferita. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente.

Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

**ART. 35. IL DIRETTORE GENERALE**

Qualora sia stato nominato un Direttore Generale, a questi possono essere attribuiti tutti i poteri per l'ordinario e straordinario svolgimento dell'attività sociale. Il Direttore generale dovrà relazionare sulla sua attività al Consiglio di Amministrazione. In particolare, ed in via esemplificativa, potranno essere delegati i seguenti poteri:

- aderire agli incanti, licitazioni e trattative private appalti concorsi con Enti pubblici e privati, stipulando i relativi contratti;
- negoziare, girare ed esigere vaglia cambiari, assegni, buoni e mandati, fedi di credito e qualunque effetto di commer-

cio, firmare le relative girate e quietanze, esigere crediti

e somme dovute al Consorzio a qualunque titolo, vaglia postali e telegrafici, firmare e quietanzare ricevute liberatorie, transigere e concedere abbuoni e sconti, fare versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli presso qualunque Banca e Istituto di credito, anche allo scoperto e nei limiti dei fidi accordati;

- fare ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso qualunque ufficio pubblico e privato, ritirare merci, pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate e assicurate dalle Poste e Ferrovie Statali, da qualunque pubblico e privato ufficio di spedizioni;

- promuovere qualunque atto cautelativo ed esecutivo, promuovere sequestri e pignoramenti anche presso terzi e i medesimi;

- revocare, intervenire nei giudizi fallimentari e concorsuali, fare qualunque pratica in via amministrativa anche presso le Autorità Governative Regionali, Provinciali e Comunali, redigere, firmare e presentare ricorso e riserve contro gli accertamenti di tasse, imposte e tributi davanti a qualsiasi Autorità o commissione di prima ed ulteriore istanza;

- nominare procuratori per la firma di atti di competenza dello stesso Direttore Generale;

- compiere tutti quelle operazioni ed atti chiesti dalle Banche od Istituti di credito per ottenere sovvenzioni di qualsiasi genere e forma, fidi bancari, costituire in pegno o cedere crediti che la Cooperativa vanta presso i Comuni ed altri enti pubblici e privati, richiedere a terzi garanzie fidejussorie nell'interesse della Cooperativa assumendo nei confronti dei fideiussori tutte le obbligazioni conseguenti e quanto altro necessario per l'ordinaria gestione della Cooperativa, fatto salvo il disposto dell'art. 2381 c.c..

#### **ART. 36. COLLEGIO SINDACALE**

Ricorrendone i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c. o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, il controllo della Società è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2543 c.c., la quale ne determina il compenso in misura non inferiore ai minimi delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia. I poteri del collegio sindacale sono quelli individuati dal Codice Civile. Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la Cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio. Ai fini della nomina del

collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista

composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

#### **ART. 37. IL CONTROLLO CONTABILE**

Nel caso in cui la Cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale ovvero vi sia obbligata ma faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e comunque qualora se ne ravvisi la necessità per legge, il controllo contabile può essere svolto da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il revisore contabile

a) verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, se redatto.

Al revisore contabile si applicano le disposizioni degli artt. 2409 bis e s. c.c..

### **TITOLO V**

#### **ESERCIZIO, BILANCI E UTILI**

#### **ART. 38. IL BILANCIO DI ESERCIZIO**

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori, del revisore contabile, se previsto e dei sindaci (se nominati), nella sede della Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia approvato. Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

1. Il 30 % (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori.

2. Una quota pari al 3 % (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art. 11, Legge n. 59/1992.

3. Del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del capitale sociale.

4. Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c.. La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 c.c.. È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento. È fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento. In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto ai punti 1) e 2) del precedente comma.

#### **ART. 39. I RISTORNI**

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti. L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della Assemblea dei soci. L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri.

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;
2. aumento gratuito di capitale sociale;
3. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

### **TITOLO VI**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ART. 40. SCIoglimento**

La Cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2484 del c.c. esclusa quella di cui al n. 4, nonché per la perdita del capitale sociale. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.

### **TITOLO VII**

#### **FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 41. CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE**

A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e Cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, autorevole ed e-

straneo alla Cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia. Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative. Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

**ART. 42. DISPOSIZIONI GENERALI**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la Cooperativa in oggetto. Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle Società a responsabilità limitata.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto alla presenza dei costituiti, che con me si firmano.

Consta di **dieci fogli**, in parte manoscritti da me Notaio ed in parte scritti con sistema elettronico da persona di mia fiducia, per **quaranta facciate** e del tutto ho dato lettura chiara ai costituiti che, a mia richiesta, lo approvano.

Atto sottoscritto alle **ore diciannove e cinquanta minuti**.

**Firmati:**

**MANCINI Angelamaria**

**CEPPARULO Ilaria**

**CEPPARULO Ivan**

**Vincenzo di CAPRIO Notaio** - segue Sigillo

\* \* \* \* \*

La presente copia, su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 445/2000, composta di venti facciate, si trasmette in termine utile di registrazione ad uso del Registro Imprese. Imposta di bollo assolta all'origine per via telematica ai sensi del Decreto 22/02/2007, mediante M.U.I., estesa agli atti e ai documenti trasmessi per via telematica.